



Fabio Blasigh

(dottore in Giurisprudenza dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)

Il Sacro Collegio cardinalizio vigente il *Codex Iuris Canonici* del 1917 *

SOMMARIO: 1. Premessa: il *Senatus Romani Pontificis* – 2. Il Collegio Cardinalizio quale *persona moralis* – 3. La composizione del Sacro Collegio – 4. La mancanza di una disciplina propria per i Concistori – 5. Requisiti, *privilegia* e obblighi dei Cardinali nel *Codex* piano-benedettino – 6. Le deroghe alla disciplina del Collegio Cardinalizio precedenti alla promulgazione del *Codex Iuris Canonici* 1983 – 6.1 Le modifiche al Sacro Collegio apportate da San Giovanni XXIII – 6.2 Le innovazioni al Collegio dei Cardinali introdotte dal Beato Paolo VI – 7. Conclusione: la persistente centralità del *Senatus Papae* a seguito dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi.

1 - Premessa: il *Senatus Romani Pontificis*

Con la Bolla "*Providentissima Mater*"¹ del 27 Maggio 1917, giorno di Pentecoste, Papa Benedetto XV promulga il *Codex Iuris Canonici*. Questo ampio testo legislativo, formato da 2414 canoni suddivisi in cinque libri e modellato sull'esempio della tradizione gaiano-giustiniana, dedica il

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **BENEDETTO XV**, Bolla "*Providentissima Mater*", 27 maggio 1917, in (www.vatican.va): «(...) come sapientemente rilevò lo stesso Pio X, Nostro Predecessore di felice memoria nel Motu Proprio "*Arduum Sane*" del 17 marzo 1904 [cfr. **PIO X**, Motu Proprio "*Arduum Sane*", 17 marzo 1904, in (www.vatican.va)], essendo mutate le condizioni storiche e le esigenze degli uomini, com'è naturale, il diritto canonico non apparve ormai più in grado di rispondere in tutto e per tutto ai suoi obiettivi. / Nel corso dei secoli, infatti, erano state promulgate moltissime leggi; alcune di queste furono abrogate dalla suprema autorità della Chiesa oppure caddero in disuso; altre apparvero di difficile applicazione in rapporto ai tempi o meno utili al bene comune o meno adeguate. A ciò si aggiunge il fatto che il numero delle leggi canoniche si era tanto accresciuto, e esse vagavano così scoordinate e disperse, che molte di esse risultavano sconosciute non soltanto al popolo, ma agli stessi esperti di diritto. / (...) con motu proprio, con certa scienza e nella pienezza della potestà Apostolica della quale siamo investiti, con questa Nostra Costituzione, cui intendiamo attribuire validità perpetua, "promulghiamo il presente Codice, così come è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso abbia d'ora in poi forza di legge per tutta la Chiesa"».



Capitolo III del Titolo VII, collocato nel Libro II, alla trattazione “*De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus*”.

La disciplina contenuta in questo capitolo, collocato nella sezione “*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*”, non fornisce una definizione del Cardinalato né introduce novità rispetto alle previgenti disposizioni riguardanti il ruolo del Sacro Collegio e dei suoi membri. Tale rilievo, tuttavia, non deve indurre a ritenere che il *Codex* non valorizzi sufficientemente il Collegio Cardinalizio. Tale erronea conclusione, infatti, è facilmente smentita dalla circostanza per cui il Sacro Collegio viene definito dal can. 230 quale principale organismo consultivo del Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale.

Quest’organo, “*iurisdictione in casibus a iure expressis gaudens*”², come poc’anzi ricordato, svolge innanzitutto una funzione di aiuto e collaborazione nei confronti del Romano Pontefice. Tale compito emerge dalla lettura della seconda parte del can. 230 in cui si afferma che i Cardinali “*eidemque [Romano Pontifici] in regenda Ecclesia praecipui consilarii et adiutores assistunt*” essendo infatti “*institutum ad Romanum Pontificem adiuvandum eique consilio, sede plena, assistendum*”³.

La funzione del Collegio Cardinalizio è quindi esclusivamente consultiva. Come infatti sottolinea il Wernz, «*Cardinales S. R. E. (...) constituunt “Collegium” clericorum in memoratum finem institutum, ut sede Romana plena ex officio in regimine universalis Ecclesiae Romanum Pontificem ad instar Senatus principaliter adveniunt*»⁴.

Il testo del *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino si limita a descrivere, con una formula assai concisa, l’attività di assistenza propria del Collegio Cardinalizio, non prevedendo nessuna ulteriore specificazione circa le modalità di esercizio collettivo di tale compito.

Il *Codex* del 1917 tace invece completamente della seconda funzione, da secoli riservata al Collegio Cardinalizio, consistente nel diritto di eleggere in Conclave il nuovo Pontefice. Il can. 230 si limita infatti a dichiarare che a tale organismo spetta la funzione di *Senatus Romani Pontificis*⁵ mentre il can. 239, nel § 22 n. 2 prevede solamente che, subito dopo la conclusione del Conclave, “*Cardinalis Decanus gaudet privilegio ordinandi et consecrandi electum Pontificem, si hic ordinatione vel episcopali consecratione indiget, et tum pallio utitur*”. Il successivo n. 3

² M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, vol. I, Taurini, Domus Editorialis Marietti, 1928, p. 372.

³ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 373.

⁴ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 455.

⁵ Cfr. V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., pp. 70-71.



inoltre aggiunge solamente che “*Cardinalis Proto-diaconus (...) nominem novi electi Pontificis populo annuntiat*”.

2 - Il Collegio Cardinalizio quale *persona moralis*

Il *Senatus Romani Pontificis* è un organo che gode di “*personalitatem iuridicam collegialem, cui specialia onera et iura concessa sunt*» quali, ad esempio, lo «*jus eligendi Romani Pontificis*”. La qualificazione giuridica cui questo *ens collegialis* viene ricondotto è quella della *persona moralis* in quanto “*eius constitutio, iura, obligationes (...) a iure positivo canonico pendet (...) praesertim in Codice*”.

Il primo requisito richiesto dall’ordinamento canonico ai fini della valida costituzione di una *persona moralis*⁶ consiste nella presenza di una pluralità di persone fisiche⁷.

⁶ Nell’ordinamento canonico “*agnitum semper fuit duplex personarum genus: persona «physica», persona «moralis» quae passim «iuridica» audit*”.

Dal momento che il *Codex Iuris Canonici* pio-benedettino non fornisce una definizione puntuale di questa figura giuridica, la dottrina canonistica per lungo tempo ha cercato di sopperire a tale lacuna normativa.

Per il Cavagnis la *persona moralis* consiste in “*plurium physicarum personarum vinculo aliquo morali collectio subiectum iuris existens*”, specificando altresì che la relazione fra i membri “*morale quodam vinculo est, non physicum*” (G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 17; cfr. anche F. CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I, Romae, 1882, p. 6, e la successiva edizione F. CAVAGNIS, *Institutiones, pars prima generalis*, vol. unicum, Romae, 1888, p. 7).

Una concezione affatto dissimile da quella appena esposta è sostenuta dal Waffelaert, secondo cui “*la persona morale sarebbe un ente di ragione, non fisico, concettualmente distinto dai singoli membri*”, dovendosi tuttavia distinguere le «*persone morali vere, come lo Stato e la Chiesa, da persone morali finte come le società private e le «universitates rerum»*» (G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, p. 17; cfr. anche G.J. WAFFELAERT, *Ètude de theologie morale sur l’obligation en conscience del lois civiles, Application, 1^a serie. Les Personnes morales*, in “*Nouvelle Revue Theologique*” (1884), pp. 624 ss.). Secondo tale autore, in verità, “*solo gli enti perseguitanti il bene comune possono essere qualificati propriamente come persone morali*” in considerazione del fatto che le persone private, non avendo come fine il bene comune, non potrebbero in realtà essere indicate come “*personae morales*” “*a meno di designare con tale termine, in maniera del tutto impropria, una semplice collezione di persone fisiche collegate in vero tra loro da un legame morale accidentale, ma che non è un legame comune e sociale propriamente detto*” (G.J. WAFFELAERT, *Ètude de theologie morale sur l’obligation en conscience del lois civiles*, cit.).

Tale formulazione è, tuttavia, oggetto di critica poiché, come precisa Lo Castro, non può non sottolinearsi “*lo scopo meramente definitorio e classificatorio e parimenti l’arbitrio della classificazione stessa fondata su una premessa posta dall’autore incentrata*



Con riferimento al Sacro Collegio, tale requisito è ravvisabile nella collettività stabile e determinata dei Cardinali membri. Il numero dei componenti di tale organismo, nonostante sia variato nel corso dei secoli, per specifica disposizione del can. 231 § 1, rispetta la previsione contenuta nel can. 100 § 2 la quale fissa in tre membri il numero minimo di persone fisiche richieste per costituire una *persona moralis collegialis*.

Oltre all'elemento numerico, il requisito personale si incentra altresì su un dato di tipo qualitativo poiché le persone fisiche che costituiscono la *persona moralis* devono essere riconosciute dall'ordinamento canonico idonee a tale scopo. Riferendosi dunque al *Senatus Pontificis*, è necessario che i componenti siano tutti insigniti

sull'idea che solo gli enti che mirino al bene comune siano persone morali" (G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 17).

Secondo il Coronata, poi, vi sarebbe *persona moralis* in "*quidquid iurium et obligationum capax est, praeter personas physicas*" (M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, cit., p. 143) mentre, per il Maroto, sarebbe un "*ens iuridicum, publica auctoritate formaliter constitutum, independenter a personis singularibus ex iuris concessione substinens, atque capacitate iuris acquirendi exercendique donatum*" (G. COCCHI, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici ad usum scholarum. Liber II De personis, pars I De clericis, sectio I De clericis in genere*, vol II/1, Taurinorum Augustae, Petri Marinetti Editoris, 1922, p. 28). Quest'ultimo specifica inoltre che l'utilizzo della terminologia "*ens iuridicum*" giova al duplice scopo di distinguere la persona morale "*a persona physica quae ex sese existit et a iure tantum recognoscitur, et a persona collettiva quae in facto potius quam in iure consistit*" mentre la formula "*auctoritate publica formaliter constitutum*" intende sottolineare che nel diritto della Chiesa "*quae est societas supernaturalis, privatae personae constituere non valent, sed (...) opus est decreto publicae auctoritatis*" (F. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis*, vol. I, Romae, Matriti Editorial de Corazçn de Mari, 1919, p. 536). La precisazione "*independenter a personis singularibus ex iuris concessione subsistens*" indica che "*quatenus personae singulares non sufficiunt ad ipsam constituendam aut conservandam*", mentre la specificazione finale per la quale "*capacitate iuris acquirendi exercendique donatum*" ribadisce che la personalità dell'ente è "*personalitate omnino distincta ab illa quam socii in persona morali collegiali (...) habent*".

Il Wernz, infine, accoglie la formulazione del Muehlenbruch secondo il quale "*ae quae, cum in oculos non incurrant perinde ac personae physicae, tamen mente et cogitatione informantur tamquam personae, quibus proinde iurium habendorum et acquirendorum et obligationum contrahendarum iuridica facultas sit, et iuris sui tuendi causa ipsis praesidia, perinde ac personis physicis comparata sint*" (F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 24).

⁷ L'elemento personale si riferisce alla necessaria presenza di un gruppo di persone fisiche, in quanto "*populus seu adunatio stabilis in qualibet personae iuridicae constitutione requiritur*"⁷. Nelle *personae morales collegiales* la "*societas est ipsum collegium cum sociis bene determinatis cuius constitutio omnibus patet*" (M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, cit., p. 149).

Il can. 100 § 2 CIC 1917 stabilisce che "*persona moralis collegialis constitui non potest, nisi ex tribus saltem personis physicis*".



validamente della dignità cardinalizia da parte del Romano Pontefice come prescritto dai cann. 232-233.

Accanto all'elemento personale il can. 100 § 1 richiede, per la corretta costituzione dell'ente, che il fine della *persona moralis* sia «*“religiosus“ aut “caritativus“*»⁸. Oltre a dover essere riconducibile a tali scopi, la finalità dell'ente deve essere anche *“a legibus positivis admiss[a] (...) si de personis iuris positivi agitur”*⁹, come nell'ipotesi del Collegio Cardinalizio il cui fine di aiuto al Pontefice nell'esercizio della potestà di governo della Chiesa è indicato specificatamente al can. 230.

Il venir meno della finalità in ragione della quale è costituita la *persona moralis* comporta il venir meno dell'ente giuridico medesimo in quanto risulta mancante un elemento costitutivo essenziale della stessa. Essendo posta in capo alla pubblica autorità il compito di *“determinare quandoquom finis deficiat”*¹⁰, il potere di dichiarare la cessazione del compito cui il Sacro Collegio è investito dal can. 230 e di porre in essere eventuali innovazioni su quest'ultimo spetta esclusivamente al Romano Pontefice, titolare della suprema autorità sulla Chiesa universale e soggetto beneficiario dell'attività consultiva esercitata dalla persona giuridica medesima.

Riferendosi inoltre alla classificazione delle *personae morales* tra enti giuridici derivanti da fonte di diritto divino ovvero di diritto positivo ecclesiastico operata dal can. 100, il Collegio Cardinalizio è da ricomprendersi nel secondo gruppo poiché alla categoria delle persone morali costituite *ex iure positivo* appartengono tutti gli enti giuridici diversi dalla Chiesa universale e dalla Santa Sede.

Secondo la dottrina canonista maggioritaria, il *Senatus Romani Pontificis* non può essere infatti ricondotto al concetto di *“Apostolica Sedes”*. A tale riguardo il Blat ritiene che il termine *“officia”* contenuto nel can. 7 debba essere riferito agli *“Officia Curiae Romanae”*¹¹, mentre il Wenz argomenta nel senso che sia possibile ricondurre alla categoria *ex iure positivo* *“in genere omnia officia et beneficia ecclesiastica in ipso Codice relata et partem constituentia organizationis hierarchicae Ecclesiae”*¹², organizzazione gerarchica cui appartiene, come esplicitamente indicato anche nel *Codex*, il Sacro Collegio. Il Collegio dei Cardinali è infatti

⁸ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, cit., p. 149.

⁹ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 149.

¹⁰ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 149.

¹¹ A. BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici. Liber II De personis*, cit., p. 28.

¹² F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 28.



“*partem organizationis hierarchicae Ecclesiae*”¹³, sia in considerazione dello scopo di principale organo consultivo del Romano Pontefice a cui il can. 218 § 1 riconosce “*non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam*” sia avendo riguardo alla propria composizione, poiché la scelta dei membri rientra anch’essa nell’esercizio della potestà primaziale.

Il *Senatus Romani Pontificis*, per la sua natura e la sua funzione, è inoltre collocato nel *Codex Iuris Canonici*, subito dopo il Concilio Ecumenico, quale principale organismo partecipe dell’esercizio della suprema *potestas*, sottolineandosi in tal modo, anche sotto il profilo sistematico, la centralità del Collegio dei Cardinali nella struttura gerarchica e di governo della Chiesa. Accanto al Capo della Chiesa “*quod est Papa, contigua sui corporis membra sunt frates eius Cardinales*”¹⁴ i quali quindi si collocano, in ragione di un tale profondo legame che li unisce al Romano Pontefice, ai vertici della struttura ecclesiale. Il Wenz aggiunge inoltre che “*Sedes Apostolica est ipsum officium Primatus, Sedes pontificia, Episcopatus romanus*”¹⁵ senza quindi menzionare esplicitamente il Collegio dei Cardinali.

Il Coronata, infine, giunge ad analoga conclusione sottolineando, tuttavia, che con il termine “*Apostolica Sedes*” non si debba indicare “*cumulatio dicasteriorum quibus utitur Romanus Pontifex, sed ipsa Primatus Romani Pontificis institutio*”¹⁶.

La costituzione “*ex iure positivo*” di una *persona moralis*, per previsione del can. 100 § 1, se non è concessa con formale decreto del superiore ecclesiastico competente, deve essere disposta “*ex ipso iuris praescripto*”, come nell’ipotesi del Collegio Cardinalizio, riconosciuto e disciplinato dal *Codex* piano-benedettino nel Capitolo III Titolo VII.

Rispetto all’ulteriore distinzione tra *personae morales* aventi carattere privato ovvero di natura pubblica, il Collegio dei Cardinali, che con la propria opera di assistenza al Romano Pontefice nell’esercizio della potestà di governo, contribuisce a realizzare il *bonum Ecclesiae*, è da ricomprendersi nella categoria delle *personae morales publicae* in quanto queste ultime sono ordinate “*ad bonum publicum totius Ecclesiae*”¹⁷.

Il can. 99 opera una suddivisione tra persone morali non collegiali e collegiali. Il *Senatus Romani Pontificis* appartiene alla seconda

¹³ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 28.

¹⁴ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 455.

¹⁵ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 31.

¹⁶ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, cit., p. 152.

¹⁷ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 32.



categoria in quanto la sua natura collegiale è ravvisabile anche nel nome medesimo dell'organo. Ogni *ens collegialis*, formato da una pluralità di persone fisiche che, nell'ipotesi del Sacro Collegio sono identificate nei Cardinali, "*est independens a singulis eius membris, idemque manet in mutatione plurimum atque adeo omnium membrorum*"¹⁸.

Si sottolinea quindi l'autonomia della persona giuridica collegiale, sia dai singoli che concorrono a formarla, poiché la vita dell'ente non è dipendente dal variare della composizione e del succedersi dei singoli membri, a eccezione del rispetto del numero minimo di partecipanti fissato dal can. 100 § 2, sia per quanto attiene la previsione dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente stesso, dovendosi infatti precisare che "*credita et debita collegii non sunt credita et debita membrorum*"¹⁹.

Alle esigenze economiche e di bilancio del Sacro Collegio non rispondono quindi i singoli Cardinali ma è prevista la presenza di una cassa comune la cui titolarità appartiene all'organo stesso e la cui amministrazione è demandata al Cardinale Camerlengo del Sacro Collegio, "*cuius est bona temporalia Sacri Collegii administrare et ex his singulis Cardinalibus in Curia residendibus «rotolum cardinalitium» distribuere*"²⁰. A tale ufficio, che non è attribuito in virtù di nessuno specifico criterio di titolarità ovvero di anzianità se non quello della residenza nell'Urbe, "*funguntur successive per turnum omnes Cardinales in Curia residentes, atque turnum singulis annis mutatur*"²¹.

Occorre precisare che dal Camerlengo del Sacro Collegio bisogna distinguere il Camerlengo di Santa Romana Chiesa, sia per quanto riguarda i compiti attribuiti, poiché "*cuius est praesesse administrationi bonorum Camerae Apostolicae et, praesertim, Sede Vacante, eius officium momentum habet*"²², sia per quanto attiene la modalità di nomina che resta in capo esclusivamente al Romano Pontefice.

Come ogni altra *persona moralis*, anche il Sacro Collegio opera per mezzo dei Cardinali membri che, in quanto persone fisiche, hanno la capacità di agire in nome e per conto dell'ente cui appartengono. All'interno del Sacro Collegio infatti, per previsione del *Codex Iuris Canonici* 1917, esiste una gerarchia interna e diverse funzioni necessarie per permettere all'ente di esistere e realizzare il proprio scopo di aiuto al Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale sono state puntualmente attribuite a singoli membri.

¹⁸ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 28.

¹⁹ F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 28.

²⁰ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 152.

²¹ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 152.

²² M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 152.



Accanto al Cardinale Camerlengo del Sacro Collegio, responsabile dell'amministrazione finanziaria dell'ente e officiante in occasione delle esequie dei Cardinali defunti, il can. 237 § 1 stabilisce che "*Sacro Cardinalium Collegio praeest Decanus*". Tale norma affida la presidenza dei lavori del Collegio al Cardinale "*antiquior promotione ad aliquam sedem suburbicariam*" con un criterio di anzianità previsto "*ex iure*". Il Cardinale Decano, tuttavia, si limita a svolgere un'attività di coordinamento dei lavori e delle riunioni del Sacro Collegio, la cui convocazione, fissazione dell'ordine del giorno e l'eventuale nomina di nuovi membri spetta esclusivamente al Romano Pontefice in quanto titolare del Primato *petrinum* e per previsione del *Codex Iuris Canonici*. In ragione di tale circostanza si spiega inoltre l'attribuzione effettuata dal can. 237 § 1 al Decano del ruolo di "*primus inter pares*", senza alcun potere di governo o di giurisdizione sugli altri Cardinali membri, poiché tale potere spetta esclusivamente al Pontefice mentre al Titolare di Ostia rimane solo il compito di presiedere i lavori.

L'esercizio del voto da parte dei membri del Sacro Collegio, mediante il quale la *persona moralis* assume le proprie deliberazioni collegiali e vincolanti, avviene innanzitutto durante i Concistori nei quali i Cardinali sono chiamati a svolgere collegialmente il compito di *Senatus Romani Pontificis*, come sancito dal can. 230. In tali occasioni, successivamente all'allocuzione del Pontefice e agli interventi dei Cardinali relativi agli argomenti in discussione, i membri del Collegio si pronunciano con il proprio voto rispetto a quanto proposto e agli indirizzi emersi durante lo svolgimento dei lavori.

A titolo esemplificativo, si consideri l'estratto del Concistoro Segreto²³ convocato dal Beato Paolo VI il 20 dicembre 1976. Il Sommo Pontefice riunisce in quella data un Concistoro Segreto per annunciare la provvista di numerose Chiese, per discutere alcune cause di canonizzazione e operare la postulazione dei sacri Palli. Dopo gli interventi del Papa e la relazione del Cardinale Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, l'estratto della seduta riferisce che "*il Concistoro Segreto è terminato con la votazione da parte dei Signori Cardinali*"²⁴, senza tuttavia aggiungere ulteriori specificazioni relativamente ai risultati e allo svolgimento di tale votazione considerata la forma segreta di convocazione del Concistoro stesso.

La necessità del voto favorevole della maggioranza delle *personae physicae* che compongono la *persona moralis* emerge ulteriormente

²³ Cfr. PAOLO VI, *Concistoro e voti augurali al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana*, 20 dicembre 1976 (in www.vatican.va).

²⁴ PAOLO VI, *Concistoro e voti augurali*, cit.



riguardo al Sacro Collegio in tema di elezione del Pontefice. Sebbene manchi un esplicito riferimento allo “*jus eligendi Romani Pontificis*” nel *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino, di tale diritto è tuttavia competente da secoli l’intero Collegio dei Cardinali.

A tale riguardo, la Costituzione Apostolica “*Vacantis Apostolicae Sedis*”²⁵ promulgata da Pio XII l’8 dicembre 1945 con l’intento di aggiornare e modificare la precedente Costituzione “*Vacante Sede Apostolica*” di San Pio X, espressamente citata nel can. 241, al § 68 Capitolo V Titolo II stabilisce che “*est ut ad validam Romani Pontificis electionem requirantur duae saltem ex tribus partibus suffragiorum*”²⁶ aggiungendo altresì un’innovazione per la quale

*“ut duabus ex tribus suffragiorum partibus unum insuper addatur suffragium, alioquin electio sit ipso iure nulla atque irrita, ita ut ille tantummodo Romanus Pontifex habendus sit in quem duae saltem ex tribus partibus Cardinalium, uno plus, in Conclavi praesentium per secreta schedularum suffragia convenerint”*²⁷.

Essendo quindi l’elezione del Romano Pontefice *actus collegialis* del Collegio dei Cardinali, ai fini della validità della votazione è quindi necessaria quella *suffragatio* realizzata dal *corpus* elettorale secondo le soglie percentuali richieste.

Poiché la presenza di una pluralità di persone fisiche è un requisito costitutivo delle *personae morales*, il can. 102 § 2 sancisce che, nell’ipotesi in cui resti in vita un solo componente, questi possa «*nova membra cooptare*» al fine di evitare l’estinzione dell’ente giuridico. Rispetto a tale previsione, con riferimento al Collegio Cardinalizio, è tuttavia necessario ricordare che il *Codex Iuris Canonici* pio-benedettino, in virtù del can. 231 § 1, riserva la cooptazione dei nuovi membri esclusivamente alla libera decisione del Pontefice, senza la necessità di alcun intervento di approvazione o di ratifica da parte dell’organo medesimo.

3 - La composizione del Sacro Collegio

Con riferimento alla composizione del Sacro Collegio, il can. 231 § 1 fissa in settanta il numero dei membri, analogamente a quanto stabilito nella Costituzione Apostolica “*Postquam Verus*” del 1586 da Sisto V, che

²⁵ Cfr. PIO XII, *Constitutio Apostolica “Vacantis Apostolicae Sedis”*, 8 dicembre 1945 (in www.vatican.va).

²⁶ PIO XII, *Constitutio Apostolica “Vacantis Apostolicae Sedis”*, cit.

²⁷ PIO XII, *Constitutio Apostolica “Vacantis Apostolicae Sedis”*, cit.



opta per tale numero volendo richiamare i Settanta Anziani d'Israele citati nell'Antico Testamento²⁸.

I membri del Collegio Cardinalizio continuano inoltre a essere suddivisi in tre distinti ordini, e di ciascuno di essi il can. 231 § 1 fissa il numero massimo di appartenenti: “*episcopalem, ad quem soli pertinent sex Cardinales diœcesibus suburbicariis praepositi; presbyteralem, qui constat Cardinalibus quinquaginta; diaconalem, qui quatuordecim*”²⁹. La spiegazione di questa ripartizione risiede nel fatto che i tre ordini del Cardinalato riflettono i tre gradi dei ministeri, cioè il sacramento dell'ordine istituito da Cristo: “*ordines Episcoporum, presbyterorum, diaconorum certo sunt vera sacramenta, ideoque iure divino instituti*”³⁰. I restanti ordini, che il can. 231 § 1 non menziona avendo riguardo dei membri del *cœtus* cardinalizio, “*multo probabilius ex institutione Ecclesiae, non Christi originem repetunt, eamque ob causam vera sacramenta Novi Testamenti non sunt*”³¹.

Il numero massimo di componenti del Sacro Collegio rimane in vigore fino al Concistoro Segreto del 15 Dicembre 1958 durante il quale San Giovanni XXIII deroga per la prima volta questa disposizione³².

Oltre a questa tripartizione, all'interno del Collegio Cardinalizio è possibile operare una distinzione tra *varia officia*, solamente per alcuni dei quali è rinvenibile traccia nel *Codex*. Il CIC 1917 prevede infatti che la presidenza del Sacro Collegio sia attribuita, in forza del testo del can. 237 § 1, al Cardinale Decano, titolare della sede suburbicaria di Ostia e “*antiquior promotione*”, “*rimus inter pares*” non avendo “*nulla iurisdictio in ceteros Cardinales*”, il quale, in caso di impedimento o di vacanza, è sostituito dal Subdecano per previsione del § 2³³.

²⁸ Cfr. **LIBRO DEI NUMERI 11, 16**: “(...) Allora il Signore disse a Mosè: «Adunami settanta fra gli Anziani d'Israele, persone che tu sai mature e autorevoli fra il popolo»”.

²⁹ Cfr. **F.X. WERNZ, P. VIDAL**, *Ius canonicum*, cit., pp. 457-458: “*In hoc Collegio Cardinales sunt distribuiti in tres ordines: a) Cardinales ordinis episcopalis, ad quem pertinent ii, qui diœcesibus suburbicariis praeponuntur, et hodie sunt tantum sex. Cum iure viginti Cardinalis Decanus cumulet sedem Ostiensem cum alia sede suburbicaria, licet sex tantum sint Cardinales ordinis episcopalis, sedes suburbicariae distinctae sunt septem, videlicet; b) ordinis presbyteralis, nunc quinquaginta, quibus in Urbe assignatur Ecclesia seu titulus presbyteralis; c) ordinis diaconalis, nunc quatuordecim, seu ii, quibus in Urbe assignatur Ecclesia diaconalis seu diaconia*”; cfr. anche **V. DEL GIUDICE**, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 70.

³⁰ **F.X. WERNZ, P. VIDAL**, *Ius canonicum*, cit., p. 456.

³¹ **F.X. WERNZ, P. VIDAL**, *Ius canonicum*, cit., p. 456.

³² Cfr. **GIOVANNI XXIII**, *Consistorium secretum. Allocutio. Creatio et publicatio Patrum Cardinalium*, (in www.vatican.va).

³³ Cfr. **F.X. WERNZ, P. VIDAL**, *Ius canonicum*, cit., p. 458.



Il Sacro Collegio, infine, è dotato di un Segretario, che ha il titolo di prelado, che svolge la funzione di notaio durante lo svolgimento dei Concistori.

4 - La mancanza di una disciplina propria per i Concistori

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917 non dedica nessuno specifico canone all'attività del Concistoro, la "*coadunatio Collegii Cardinalitii cum Romano Pontifice ad gravia negotia tractanda*"³⁴. Nessuna menzione viene posta circa la distinzione tra le tre tipologie di Concistori:

«ordinarium seu secretum», cui assistunt tantum Papa et Cardinales in quo creantur Cardinales et Episcopi, "semipublicum" cui praeterea intersunt plures Episcopi, ad canonizationes Sanctorum proxime parandas; "publicum", cui intervenit populus, ubi galerus Cardinalibus imponitur»³⁵.

Conformemente al "*principio della plenipotenza pontificia, è rimesso alla discrezione del Pontefice di convocare o no il Concistoro, di determinare gli argomenti da trattarsi in seno ad esso*"³⁶ sia per quanto attiene i Concistori segreti che per quelli pubblici e semipubblici.

Nonostante sia proprio nei Concistori che si manifesti l'azione collegiale di assistenza al Romano Pontefice "*ad gravia negotia tractanda*", nel *Codex* pio-benedettino questo istituto è preso in considerazione esclusivamente rispetto al procedimento di nomina dei nuovi Cardinali. Tale potere è facoltà esclusiva del Pontefice, come stabilito nel can. 232 § 1: "*Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur*"³⁷. Il medesimo canone sancisce altresì che

³⁴ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 306.

³⁵ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 306; cfr. P. Lombardia, J.I. Arrieta (a cura di), *Codice di Diritto Canonico. Edizione bilingue commentata*, Volume I: libri I/II/III, Logos, Roma 1986, p. 288 : "*si distinguevano tre specie di Concistori: ordinario o segreto, per la nomina di nuovi Cardinali, conferimento dei cosiddetti benefici concistoriali, concessione del pallio ai Metropoliti, ecc.; straordinario o pubblico, che in realtà era una cerimonia solenne, durante la quale venivano pronunciati i discorsi ufficiali delle cause di beatificazione e di canonizzazione, l'imposizione del galero ai nuovi Cardinali, ecc.; e, infine, il semipubblico, con l'assistenza non solo dei Cardinali, ma anche di altri prelati, per lo studio delle cause di beatificazione e di canonizzazione*".

³⁶ G. FELICIANI, voce *Cardinali*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. II, ed. 4^a, Utet, Torino, 1987, pp. 996-997.

³⁷ Cfr. F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., pp. 458-459: "*Cardinales omnino liberum neque ullis legibus vel pactis vel formulis humanis limitatum est ex antiquissima praxi et disciplina vigente penes solum Romanum Pontificem*".



“*Cardinales creantur et publicantur a Romano Pontifice in Consistorio*” e che, così creati, questi ottengano lo “*ius ad electionem Romani Pontificis et privilegia de quibus in can. 239*”.

Il can. 232 § 2 concede al Pontefice anche la facoltà di creare *in pectore* i nuovi Cardinali e di ordinare solo successivamente la pubblicazione dei loro nomi, con la conseguente possibilità di fruire a partire da questo secondo momento di quei diritti e privilegi inerenti alla carica³⁸. Con riferimento a questo stesso canone, si aggiunga inoltre che il *Codex Iuris Canonici* 1917, nella propria versione definitiva, pur recependo il contenuto dello *Schema* elaborato nel 1912, opta per la cancellazione dell’aggettivo “*secreto*” accanto al sostantivo “*Consistorio*”³⁹, che è quindi sprovvisto di ulteriori qualificazioni.

Per quanto invece attiene l’esercizio in Consistorio dello *ius optionis*⁴⁰, consistente nello “*ius antiquoris transeundi ad alium ordinem*”⁴¹, il can. 236 prevede che, “*servata prioritare ordinis cardinalitii et promotionis et a Romano Pontefice approbata*”, i Cardinali dell’ordine diaconale

Quodsi Cardinales et praesertim Concilia reformationis saec. XV liberam illam creationem studuerunt eliminare imposita Romano Pontifici necessitate petendi previi consilii atque adeo consensus maioris partis Cardinalium”; cfr. anche V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 70.

³⁸ Cfr. can. 233 § 2 CIC 1917: “*Si tamen Romanus Pontifex creationem alicuius in Consistorio annuntiaverit, eius nomine sibi in pectore reservato, sic promotus nullis interim gaudet Cardinalium iuribus aut privilegiis, sed, postquam a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem fruitur a publicatione, iure vero praecedentiae a reservatione in pectore*”.

³⁹ Cfr. *Archivio Segreto Vaticano, Fondo CIC, scatola 26*.

⁴⁰ Cfr. F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., pp. 461-462: “*I) Cardinales diaconi, qui omnes residendi in Curia: 1) optionem habent transeundi ad aliam diaconiam vacantem, servata inter ipsos prioritare promotionis, modo optionem proponant in Consistorio praesentes et accedat consensus Romani Pontificis; 2) si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, possunt transire ad ordinem praesbyteralem, atque ita transeuntes locum obtinent ante omnes illos Cardinales praesbyteros, qui post ipsos ad cardinalatum promoti sint;*

II) Cardinales praesbyteri: 1) optionem habent servato ordine prioritatis transeundi ad alium titulum presbyteralem: quae facultas optandi non est restricta ad Cardinales in Curia residentes, sed ad omnes extenditur modo optionem in Consistorio praesentes proponant a Romano Pontifice probandam; 2) si vacet aliqua Sedes suburbicaria, Ostiensi excepta, hi qui momento vacationis praesentes fuerint in Curia vel ab ea absentes ad tempus ob commissum sibi negotium a Romano Pontifice, ad illam Sedem optare possunt et sic transire ad ordinem episcopalem (...);

III) Denique Cardinales, qui ab ordine presbyterorum ad ordinem Episcoporum ascendentes unam ex ecclesiis suburbicariis obtinuerunt, ad aliam priore dimissa transire non amplius possunt, sed in ea permanere deent quam semel obtinuerint, quam cum Ostiensi cumulat qui Decani gradum attingit: quare ecclesia Ostiensis non amplius obnoxia iuri optandi, cum ipso iure sit assignata Cardinali Decano”.

⁴¹ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 306.



possano optare per un'altra diaconia rispetto alla propria, e inoltre, qualora siano trascorsi almeno dieci anni, possano transitare nell'ordine presbiteriale⁴².

5 - Requisiti, *privilegia* e obblighi dei Cardinali nel *Codex* piano-benedettino

Sebbene la creazione dei Cardinali sia un atto della suprema potestà del Romano Pontefice, tuttavia il *Codex Iuris Canonici* del 1917, al can. 232 § 1, prevede che, in virtù del ruolo di elettori in Conclave e di più vicini consiglieri del Papa, possano essere scelti per rivestire tale dignità solamente “*virī, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, pietate ac rerum agendarum prudentia egregie praestantes*”. Tale previsione trae spunto dalla descrizione fatta da Sisto V nella *Constitutio Apostolica* “*Postquam Verus*” del 1586 nella quale i Cardinali sono definiti “*veri cardines (...), clarissima Ecclesiae lumina, templi Dei bases, firmamentum et columina christianae Reipublicae*”⁴³.

Le sole caratteristiche indicate nel can. 232 § 1 non sono tuttavia sufficienti a consentire il conferimento della dignità cardinalizia qualora il soggetto si trovi in una delle situazioni previste dal § 2. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, tre diverse ipotesi in cui

“a Cardinalatus dignitate arcentur: 1. Illegitimi, etiamsi per subsequens matrimonium fuerint legitimati; itemque alii irregulares vel a sacris ordinibus impediti secundum canonicas sanctiones, etsi cum ipsis auctoritate apostolica fuerit ad ordines et dignitates etiam episcopalem dispensatum; 2. Qui prolem etiam ex legitimo matrimonio susceptam, vel nepotem ex ea habent; 3. Qui primo aut secundo gradu consanguinitatis alicui Cardinali viventi coniuncti sunt”.

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917 riporta nel can. 239 un dettagliato elenco di *privilegia*⁴⁴ spettanti ai Cardinali. Oltre agli specifici diritti che sono previsti nei vari canoni, il § 1 elenca numerosi *privilegia* riservati a

⁴² Cfr. can 236 § 1 CIC 1917: “*Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritare ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem*”.

⁴³ Cfr. SISTO V, *Constitutio Apostolica* “*Postquam Verus*”, *De S. R. E. Cardinalium creandorum praestantia, numero, ordine, aetate et qualitatibus, et de optione sex cathedralium ecclesiarum quae Cardinalibus conferuntur*, 3 dicembre 1586, (in www.fiu.edu).

⁴⁴ Cfr. F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., pp. 467-469; cfr. anche V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, cit., p. 71.



tutti i Padri Cardinali, tra i quali sono ricompresi diritti sia di natura pastorale, quali ad esempio quelli previsti al n. 1

“audiendi ubique terrarum confessiones etiam religiosorum utriusque sexus et absolvendi ab omnibus peccatis et censuris etiam reservatis”, al n. 3 “Verbum Dei ubique praedicandi” e al n. 5 “benedicendi ubique, solo crucis signo, cum omnibus indulgentiis a Sancta Sede concedi solitis, rosaria, aliasque coronas precatorias, cruces, numismata, statuas, scapularia a Sede Apostolica probata eaque imponendi sine onere inscriptionis”,

che di natura “esteriore”, quali ad esempio il n. 13

“more Episcoporum gestandi crucem ante pectus etiam supra mozetam atque utendi mitra et baculo pastorali”, il n. 15 “Pontificalia cum throno et baldachino peragendi in omnibus ecclesiis extra Urbem, Ordinario praemonito, si ecclesia sit cathedralis” e il n. 21 “Praecedendi omnibus Praelatis etiam Patriarchis, imo ipsis Legatis Pontificiis, nisi Legatus sit Cardinalis in proprio territorio residens; Cardinalis autem Legatus a latere praecedit extra Urbem omnibus aliis”.

I due paragrafi successivi del can. 239 sono invece dedicati ai *privilegia* concessi in capo al solo Cardinale Decano e al Cardinale Proto-diacono. Stabilisce infatti il § 2 che il Decano del Sacro Collegio, che in virtù del can. 237 § 1 gode della facoltà di presiedere il Collegio Cardinalizio in quanto *“antiquior promotione ad aliquam sedem suburbicariam”*, abbia altresì il privilegio e il compito di ordinare Vescovo il nuovo Pontefice che sia sprovvisto di tale titolo. Il § 3, invece, stabilisce che il Proto-diacono, funzione rivestita dal Cardinale dell'ordine diaconale nominato da più tempo, oltre ad annunciare al popolo il nome del nuovo Papa, *“demum (...) pallia Archiepiscopis et Episcopis privilegio fruentibus eorumque procuratoribus, vice Romani Pontificis, imponit”* e sostituisca il Decano se impossibilitato nel compito di cui al § 2.

Il can. 240 § 1 attribuisce un diritto speciale ai Cardinali Vescovi suburbicari, prevedendo che *“Cardinalis ad sedem suburbicariam promotus et in eiusdem possessionem canonicè immissus est verus Episcopus suae diocesis”*, attribuendo quindi al Porporato la medesima *“potestas”* su tale sede *“quam Episcopi residentiales in propria diocesi obtinent”*. Per tutti gli altri Cardinali, invece, il successivo § 2 stabilisce che *“in suis titulis vel diaconiis, postquam eorundem canonicam possessionem ceperint, omnia possunt quae locorum Ordinarii in suis ecclesiis”*, fatta eccezione però *“ordine iudiciorum et qualibet iurisdictione in fideles”*.

Quest'ultimo paragrafo, quindi, prescrive che i Cardinali che non siano titolari di sedi suburbicarie, sulla sede concessa loro abbiano una



potestas che però non è piena. Tale limitazione è rinvenibile nella previsione secondo la quale è “*excepta [potestatem] iudiciali, in clerum (non exceptum) aliasque personas servitio illius ecclesiae addictas*”⁴⁵.

Il *Codex Iuris Canonici* pio-benedettino disciplina l’incarico di *Legatus a latere* nel Capitolo V “*De Legatis Romani Pontificis*”. Il can. 266 stabilisce che “*dicitur «Legatus a latere» Cardinalis qui a Summo Pontifice tanquam alter ego cum hoc titulo mittitur, et tantum potest, quantum ei a Summo Pontifice demandatum est*”. A tale riguardo il Regatillo specifica che “*«a latere» dicitur quasiavulsus ab intimo consilio Romani Pontificis*”⁴⁶.

Quest’importante incarico, per tradizione e per specifica disposizione codicistica, è riservato ai soli Cardinali, ai quali, in virtù della dignità conferita, spetta rappresentare il Romano Pontefice “*tamquam alter ego (...) ad gravem negotium*”⁴⁷. Dato il forte valore dell’incarico di *legatus*, conferito espressamente dal Romano Pontefice, il can. 269 § 1, prevedendo che “*Legati Ordinariis locorum liberum suae iurisdictionis exercitium relinquunt*”, chiarisce tuttavia al n. 2, confermando la peculiarità della dignità insita nell’istituzione cardinalizia, che “*licet forte caractere episcopali careant, praecedunt tamen omnibus Ordinariis qui non sint cardinalitia dignitate insigniti*”⁴⁸.

Per quanto riguarda la disciplina degli obblighi previsti dal *Codex Iuris Canonici* per i Cardinali, il can. 238 § 1 si limita a prescrivere che “*Cardinales tenentur obligatione residendi in Curia, nec fas est ipsis ab eadem discedere sine licentia Romani Pontificis*”. A tale divieto sono però poste due eccezioni, la prima prevista dal § 2 per i Cardinali Vescovi suburbicari che, pur essendo obbligati alla prescrizione del § 1, tuttavia “*ipsi non indigent licentia ut sese conferant ad dioeceses sibi commissas, quoties opportunum iudicaverint*” mentre la seconda, contenuta nel § 3, stabilisce che “*Cardinales qui sunt Episcopi alicuius dioecesis non suburbicariae, lege residendi in curia eximuntur*”. In questo secondo caso, è tuttavia previsto che “*cum ad Urbem venerint, Summum Pontificem adeant, nec ab Urbe discedant antequam ab eodem abeundi licentiam impetraverint*”.

⁴⁵ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 309.

⁴⁶ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 321.

⁴⁷ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 320, in cui il Regatillo riporta la propria definizione di *Legatus*: “*Sunt viri ecclesiastici, qui a Romano Pontifice in certam regionem mittuntur, ut eius personam garant*”. La medesima definizione è ripresa anche in F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 518.

Il Wernz chiarisce inoltre la *ratio* del diritto di legazione pontificia spiegando che “*Romani Pontifices ius Legationis activum et passivum quod ipsis vi primatus iurisdictionis spiritualis insitum est*” (F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 521).



6 - Le deroghe alla disciplina del Collegio Cardinalizio precedenti alla promulgazione del *Codex Iuris Canonici* 1983

6.1 - Le modifiche al Sacro Collegio apportate da San Giovanni XXIII

Ancor prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1983, i due Pontefici artefici del Concilio Ecumenico Vaticano II introducono importanti innovazioni alle regole allora vigenti nel *Codex* piano-benedettino rispetto al Sacro Collegio⁴⁹.

La prima modifica relativa alla composizione del Collegio Cardinalizio viene realizzata da San Giovanni XXIII durante il Concistoro Segreto del 15 dicembre 1958. Nell'Allocuzione pronunciata in quell'occasione il Pontefice annuncia la volontà di derogare il numero di membri del Sacro Collegio "*quae Decessor Noster Xystus V constituit*" nella *Constitutio Apostolica Postquam Verus*" del 1586 "*et quae Codex Iuris Canonici sanxit (can. 231)*"⁵⁰. Una scelta, quella di aumentare il numero dei componenti del Sacro Collegio, dettata dalla volontà di alleggerire i Cardinali membri dal peso dei "*munera gravissima*" inerenti alla propria carica⁵¹.

⁴⁹ «L'aggiornamento» del Senato del Romano Pontefice, immaginato e realizzato in maggior parte da Giovanni XXIII, come pone in rilievo il De La Hera, richiede una continuazione per essere completato. Di tale esigenza sono espressione le Lettere apostoliche promulgate, «*motu proprio*», da Paolo VI nel mese di febbraio 1965" (C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, in *Ius Canonicum*, 8 (1968) p. 223).

Il Seco aggiunge inoltre che non bisogna dimenticarsi "*che questa modernizzazione la inizia Pio XII, compiendo giganteschi passi nel processo di internazionalizzazione del Collegio Cardinalizio, sebbene continui a considerare conveniente rispettare le venerabili tradizioni e si pieghi a tale esigenza*" (C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., p. 223).

Su tale tema cfr. anche A. DE LA HERA, *La reforma del Colegio Cardenalicio bajo el pontificado de Juan XXIII*, in *Ius Canonicum*, 2 (1962), pp. 677-716.

⁵⁰ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Consistorium secretum. Allocutio. Creatio et publicatio Patrum Cardinalium*, 15 Dicembre 1958, (in www.vatican.va); cfr. A. DE LA HERA, *La reforma del Colegio Cardenalicio*, cit., p. 695; cfr. anche C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, p. 228 che sottolinea come "*in principio (...) le disposizioni relative al Collegio dei Cardinali che sono realizzate durante il Pontificato di Giovanni XXIII devono attribuirsi ad una finalità immediata di riforma strutturale di certi organi a beneficio delle funzioni di governo della Chiesa*".

Tale intento, prosegue il Seco, si dedurrebbe "*con tutta chiarezza proprio dall'abolizione del numero di settanta Cardinali che costituiscono, durante il Pontificato, l'intero Collegio ed inoltre, della giurisdizione dei Cardinali Vescovi di Diocesi Suburbicarie e dall'elevazione alla dignità episcopale di tutti i Cardinali Diaconi*" (C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., n. 19, p. 228).

⁵¹ GIOVANNI XXIII, *Consistorium secretum. Allocutio*, : "*Cum autem Sacrum Collegium vestrum numero auximus, id etiam in animo habuimus, ut nempe nonnullis ex vobis munera gravissima, diuturna atque interdum multiplicia hac in alma Urbe aliqua*



Secondo il De La Hera, “sino alla pubblicazione del *Motu Proprio Cum Gravissima si conserva integro quanto stabilito sull’esistenza dei tre ordini*”⁵² presbiterale, episcopale e diaconale all’interno del Sacro Collegio. Tale tesi è ribadita anche dal Seco, il quale ritiene che “*permanga invariabile la struttura del Collegio nei suoi tre ordini, il numero ed il carattere dei Cardinali Vescovi, così come il carattere dei nuovi membri inseriti negli altri due ordini*”⁵³.

Nel 1962 il Pontefice introduce altre due importanti innovazioni. Con il *Motu Proprio “Ad Suburbicarias Dioceses”* del 10 marzo revoca infatti lo *jus optionis* per le diocesi suburbicarie, operando quindi un’esplicita abrogazione del can. 236 § 3⁵⁴. Tale canone prevede la possibilità per i Cardinali appartenenti all’ordine presbiterale, nel caso in cui sia vacante una sede suburbicaria, di avvalersi del diritto di opzione per essa in Concistoro⁵⁵. Queste antichissime diocesi suburbicarie rimangono ancora oggi titoli cardinalizi, e una di esse, la diocesi suburbicaria di Ostia, per precisa disposizione del can. 350 § 4 CIC 1983, è riservata al Cardinale Decano del Sacro Collegio.

A questo provvedimento pontificio, come anche alla Lettera Apostolica *Motu Proprio “Romanae Diocesis”*⁵⁶ del 30 giugno 1968, è

ratione leviora reddi possent; ita quidem ut non modo ex iisdem muneribus eorum vires ac propecta alicuius aetas detrimentum ne patiantur, neve aliorum Conlegarum adiuncta opera in levamen ipsis desit, sed etiam - quod praecipuum est - ut Romana Curia demandata sibi negotia facilius expedire queat, malore profecto cum universae Ecclesiae utilitate”.

⁵² C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., p. 230; cfr. A. DE LA HERA, *La reforma del Colegio Cardenalicio*, cit., p. 697.

⁵³ C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., pp. 230-231.

⁵⁴ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Litterae Apostolicae Motu proprio datatae “Ad Suburbicarias Dioceses”*: “(...) *motu proprio ac Nostra Apostolica auctoritate abrogatum declaramus praescriptum eiusdem can. 236 § 3, quo ius optionis sancitur*”, (in www.vatican.va); cfr. C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, p. 229; cfr. anche A. DE LA HERA, *La reforma del Colegio Cardenalicio*, cit., p. 706.

⁵⁵ Can 236 § 3 CIC: “*Suburbicaria si vacet sedes, Cardinales ex ordine presbyterali, qui momento vacationis praesentes fuerint in Curia vel ab ea absentes ad tempus ob sibi commissum negotium aliquod a Romano Pontifice, optare eam possunt in Consistorio, servata prioritare promotionis*”.

⁵⁶ Cfr. PAOLO VI, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Romanae Diocesis”*, *l’attribuzione dei benefici ecclesiastici in Roma*, 30 giugno 1968, in cui il Pontefice evidenzia come “*finora in Roma vigeva un diritto particolare, secondo il quale varie persone, oltre al Pontefice Romano, potevano conferire la maggior parte dei benefici con potestà ordinaria ossia in forza del loro ufficio. Ma ora è necessario che tale diritto venga conformato allo spirito del Concilio, così che anche nell’Urbe l’agire del Sommo Pastore della Chiesa Romana segua più da vicino i voti del Sacro Concilio*”.

Per tali ragioni, sembra doveroso abolire le facoltà di cui altri ancora godono in tale ambito, in modo che in Roma d’ora in poi soltanto il Pontefice Romano conferisca tutti i benefici, salvo quanto prescritto negli articoli che seguono”.



strettamente legato il *Motu Proprio* del Beato Paolo VI “*ad Hoc Usque Tempus*” del 15 aprile 1969⁵⁷ in cui “*vengono definite alcune questioni riguardanti i Titoli o Diaconie dei Cardinali in Roma*”⁵⁸. Il § III di questo atto pontificio abroga esplicitamente il can. 240 § 2, dopo aver previsto al § I che i Cardinali, sui propri titoli o diaconie, “*non godono di alcuna giurisdizione né possono in alcun modo interferire nelle cose concernenti l’amministrazione, la disciplina, la moralità e il servizio della Chiesa*”. Il successivo § II stabilisce che, qualora intendano comunque

«*intervenire nelle Chiese o Diaconie di cui sono titolari, al di là di quanto è sopra stabilito, trattino di questo problema con il Cardinale Vicario di Roma, oppure, se si tratta di una Chiesa dipendente da una Congregazione clericale esente, si consultino con il legittimo Superiore religioso*»⁵⁹.

Con il *Motu Proprio* “*Cum Gravissima*” del 15 aprile 1962, San Giovanni XXIII dispone inoltre che “*omnes Sacrii Collegii Cardinales episcopali dignitate augeantur*”⁶⁰. Con questo provvedimento, con cui si stabilisce di conferire, anche per il futuro, la dignità episcopale a tutti i Cardinali, il Pontefice non intende tuttavia cancellare la secolare tripartizione tra ordine episcopale, presbiterale e diaconale, mantenuta dal vigente CIC giovanneo-paolino, e a riprova di tale volontà viene inserito l’inciso “*salvis praescriptis Canonis 231 § 1*”⁶¹.

Questa decisione viene presa dal Santo Padre

⁵⁷ Cfr. **PAOLO VI**, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* “*Ad Hoc Usque Tempus*”, vengono definite alcune questioni riguardanti i titoli o diaconie dei Cardinali in Roma, 15 Aprile 1969, (in www.vatican.va).

⁵⁸ **PAOLO VI**, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* “*Ad Hoc Usque Tempus*”, cit.

⁵⁹ **PAOLO VI**, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* “*Ad Hoc Usque Tempus*”, cit.

⁶⁰ Cfr. **GIOVANNI XXIII**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datatae* “*Cum Gravissima*” *statuitur ut omnes Patres Cardinales episcopali dignitate augeantur*, 15 aprile 1962 (in www.vatican.va); **C. SECO**, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, p. 231: “*Il «Suburbicariis Sedibus» (...), si riferisce al carattere episcopale dei Cardinali Vescovi. Con tale atto si sopprime la giurisdizione episcopale di questi membri del Collegio e si assegna loro un mero titolo nelle Chiese suburbicarie*”.

⁶¹ A tale riguardo sottolinea il Seco, riprendendo quanto già segnalato dal De La Hera, come “*a prima vista, non sembrerebbe che il Motu Proprio «Cum Gravissima» incida sulla struttura del Collegio, posto che l’elevazione dei Cardinali alla dignità di Vescovi significhi che queste persone sono collocate nella pienezza del sacerdozio, oppure siano al vertice della potestas dell’ordine*” in **C. SECO**, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., p. 232.

Questa precisazione conferma come la deroga del 1958 non riguardi questo aspetto del can. 231 § 1 CIC, come sostenuto da **A. DE LA HERA**, *La reforma del Colegio Cardenalicio*, cit., p. 698; cfr. anche *A.A.S.*, vol. 54 (1962) p. 257.



“a motivo del carattere genuinamente ecclesiastico dell’attività del Collegio, nonché dell’impegno nel servizio delle anime e del Sommo Pontefice nel governo universale e in vista della parificazione di tutti i componenti del S. Collegio dei Cardinali in una stessa dignità di ordine sacro, di episcopale sacramento”⁶².

È possibile individuare proprio nel desiderio di valorizzare l’istituzione episcopale nella Chiesa universale, che rappresenta uno dei frutti più importanti dell’elaborazione dei Padri Conciliari, un possibile filo conduttore che lega il *Motu Proprio “Cum Gravissima”* - promulgato dal Pontefice nell’aprile 1962, quindi precedentemente all’inizio dei lavori conciliari - con l’istituzione del Sinodo dei Vescovi nel 1965.

6.2 - Le innovazioni al Collegio dei Cardinali introdotte dal Beato Paolo VI

In via preliminare, occorre precisare che *“le leggi promulgate da Paolo VI in relazione a tale materia (...) completano, o pretendono di completare, la riforma del Senato del Romano Pontefice iniziato da Giovanni XXIII”⁶³.*

Un primo intervento innovatore realizzato dal Beato Paolo VI consiste nella promulgazione del *Motu Proprio “Ad Purpuratorum Patrum Collegium”* dell’11 febbraio 1965, volto a determinare *“il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio dei Cardinali”⁶⁴.*

I Patriarchi sono quei *“praelati qui vi officii et ratione sedis praeponantur cum vera potestate omnibus Episcopis magnae regionis”⁶⁵.* I Patriarchi Orientali, il cui numero è fisso data la specifica individuazione delle sedi patriarcali, *“effectivi seu cum vera potestate [sunt]: Alexandrinus coptorum, Antiochenus melchitarum, Antiochenus*

⁶² T. BERTONE, *Il servizio del cardinalato al ministero del successore di Pietro*, in *Salesianum*, 1 (1986), pp. 114-115.

⁶³ C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., p. 243.

⁶⁴ PAOLO VI, *Lettera Apostolica Motu Proprio “Ad Purpuratorum Patrum Collegium”*, *il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio dei Cardinali*, 11 febbraio 1965 (in www.vatican.va); cfr. C. SECO, *Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio*, cit., pp. 243-244.

⁶⁵ E.J. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., pp. 322-323; cfr. PAOLO VI, *Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali “Orientalium Ecclesiarum”*, 21 novembre 1964 (in www.vatican.va) che al n. 7 riconosce come *“da tempi antichissimi viga nella Chiesa l’istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili Ecumenici.*

Col nome di Patriarca Orientale si intende un Vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i Vescovi, compresi i Metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del Romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito”.



syriorum, Antiochenus maronitorum, Babylonicus chaldeorum et Cyliciae armenorum"⁶⁶.

Effettuando un'ulteriore deroga al can. 231 § 1, Paolo VI conferisce al n. I⁶⁷ del suddetto *Motu Proprio* la dignità cardinalizia e la consacrazione episcopale ai Patriarchi inseriti nel Sacro Collegio, prevedendo, tuttavia, al n. II⁶⁸ che essi non siano insigniti della titolarità di nessuna Diocesi Suburbicaria qualora abbiano conservato il proprio Patriarcato.

Dopo pochi giorni dall'emanazione del *Motu Proprio* "Ad Purpuratorum Patrum Collegium", il 26 febbraio 1965 Paolo VI pubblica il *Motu Proprio* "Sacro Cardinalium Consilio" circa l'elezione del Decano e del Subdecano del Collegio Cardinalizio⁶⁹.

Ritenendo "di dover rivolgere nuovi pensieri al Sacro Consiglio dei Cardinali, la cui importanza e gravità a nessuno sfugge quanto siano in questi nostri giorni accresciute"⁷⁰ il Pontefice decide di "introdurre, mutando una superata norma del Diritto Canonico, una nuova norma nella successione sia del Decano sia del Subdecano del medesimo amplissimo Consiglio"⁷¹.

Il can. 237 § 1 stabilisce infatti che il Decano è "antiquior promotione ad aliquam sedem suburbicariam", ponendo quindi un criterio di automaticità nella scelta del Cardinale Decano, individuato in quanto più anziano titolare di una Diocesi Suburbicaria. Con questo *Motu Proprio* redatto da Paolo VI si dispone invece che

"in futuro queste due mansioni [di Decano e di Subdecano del S. Collegio] non siano ottenute di diritto da quei Cardinali che sono più anziani per promozione a qualche Sede suburbicaria (cfr. can. 237 § 1), bensì passino a quei Cardinali che i Collegi, Vescovi delle diocesi

⁶⁶ PAOLO VI, Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali "Orientalium Ecclesiarum", cit.

⁶⁷ Cfr. n. I Ad Purpuratorum Patrum Collegium: "I Patriarchi Orientali, che siano stati chiamati a far parte del Collegio dei Padri Cardinali, saranno annoverati nell'ordine Episcopale del medesimo Collegio".

⁶⁸ Cfr. n. II Ad Purpuratorum Patrum Collegium: "Tuttavia essi, mantenendo la loro sede Patriarcale, non saranno insigniti del titolo di alcuna diocesi suburbicaria e nemmeno faranno parte del clero dell'Urbe".

Cfr. anche il successivo n. III Ad Purpuratorum Patrum Collegium: "La legge di cui sopra (nn. I e II) riguarda anche quei Cardinali che attualmente hanno l'ufficio Patriarcale in Oriente. Perciò questi, lasciato il titolo nell'Urbe, dall'ordine Presbiterale vengono trasferiti di diritto all'ordine Episcopale, e in esso occupano il posto specificato nelle norme che seguono".

⁶⁹ C. SECO, Régimen jurídico vigente del colegio cardenalicio, cit., p. 252.

⁷⁰ PAOLO VI, Lettera Apostolica Motu Proprio "Sacro Cardinalium Consilio", elezione del Decano e del Subdecano del Collegio Cardinalizio, 26 febbraio 1965 (in www.vatican.va).

⁷¹ PAOLO VI, Lettera Apostolica Motu Proprio "Sacro Cardinalium Consilio", cit.



*suburbicarie o insigniti del titolo di queste, avranno designato con i loro voti a tali mansioni*⁷².

Per l'elezione del Cardinale Decano e del Cardinale Subdecano viene quindi introdotto un procedimento elettorale. Il n. II del *Motu Proprio "Sacro Cardinalium Consilio"* dispone, infatti, che

«i Cardinali, sia Vescovi di diocesi suburbicarie sia insigniti del titolo delle medesime, e soltanto questi, sotto la presidenza del Subdecano, se è presente, o del più anziano fra loro, eleggono uno dei componenti l'assemblea, il quale svolga la mansione di Decano del Sacro Collegio; e faranno presente il suo nome al Sommo Pontefice, il quale soltanto potrà approvarlo».

Il diritto di scegliere il Cardinale Decano del Sacro Collegio viene quindi demandato ai soli Cardinali Vescovi Suburbicari, che vengono così a formare il *corpus* elettorale attivo.

Le ragioni sottese a questi molteplici interventi di modifica del *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino sono chiarite da Paolo VI nel corso del Concistoro Segreto del 28 aprile 1969.

Nell'Allocuzione pronunciata in quell'occasione, il Santo Padre spiega infatti che

*“il Collegio dei Cardinali, che è l'organo più eletto e qualificato per la collaborazione che presta al Papa nell'esercizio del suo ministero pastorale e universale, deve rispecchiare con una nota sempre più ampia e luminosa tale preminente caratteristica della Chiesa. Per questo abbiamo ampliato ancor più il numero dei suoi membri, affinché esso comprendesse veramente con amplissimo circolo le nazioni del mondo, sia quelle di antica tradizione cristiana, sia quelle che come fiorente giovinezza si sono affacciate alla ribalta del mondo, col vigore delle loro energie, con la ricchezza delle loro culture etniche, con la volontà di collaborazione alla pace comune, e soprattutto con l'esemplarità della loro fedeltà a Cristo e alla Chiesa, chiamando nel Sacro Collegio Cardinalizio i Vescovi delle loro sedi più importanti ed attive*⁷³.

Con il *Motu Proprio "Ingravescentem Ætatem"* del 21 novembre 1970, infine, il Beato Paolo VI decreta che, con il compimento dell'ottantesimo anno di età, i Cardinali cessino di essere membri dei Dicasteri della Curia Romana, perdendo altresì il diritto di partecipare al Conclave per l'elezione del nuovo Romano Pontefice⁷⁴.

⁷² PAOLO VI, *Lettera Apostolica Motu Proprio "Sacro Cardinalium Consilio"*, cit.

⁷³ PAOLO VI, *Concistoro Segreto per la creazione di 35 nuovi Cardinali. Allocuzione del Santo Padre nel Concistoro Segreto, 28 aprile 1969* (in www.vatican.va).

⁷⁴ Il *Motu Proprio "Ingravescentem Ætatem"* di Paolo VI, datato 21 novembre 1970, viene reso pubblico il 23 novembre dello stesso anno.



Il n. I del *Motu Proprio* in esame stabilisce che

“i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana (di cui all’art. 1 RGCR 1968) e a tutti gli altri Organismi permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano, sono pregati di voler spontaneamente presentare, al compimento del settantacinquesimo anno di età, la rinuncia al loro ufficio al Sommo Pontefice, il quale giudicherà se, tutto ben considerato in ciascun caso, convenga accettarle immediatamente”.

Il successivo n. II *Ingravescentem Ætatem* aggiunge inoltre che, con il compimento dell’ottantesimo anno di età, i Cardinali, da un lato,

“cessano di essere Membri dei dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi menzionati nell’articolo precedente” e, dall’altro, “perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e quindi anche il diritto di entrare in Conclave. Tuttavia, qualora accada che qualche Cardinale compia gli ottant’anni durante il Conclave, continuerà a godere, per quel Conclave, del diritto di eleggere il Romano Pontefice”.

Pochi anni dopo, durante il Concistoro Segreto del 5 marzo 1973, il Pontefice,

“seguendo l’esempio del nostro venerato Predecessore Giovanni XXIII (...)”⁷⁵ e decidendo di aumentare “i membri dello stesso Collegio fino a raggiungere un numero finora mai toccato”⁷⁶, considera opportuno “stabilire una norma per quanto riguarda i Cardinali aventi diritto di prendere parte alla elezione del Papa, deliberando cioè che i membri del Sacro Collegio con la facoltà di partecipare a tale elezione non superino il numero di centoventi”⁷⁷.

Il documento “si apre con un richiamo alle disposizioni del Concilio e del *Motu Proprio* «*Ecclesiae Sanctae*» (6 agosto 1966) circa l’età di 75 anni fissata ai Vescovi ed ai Parroci per lasciare rispettivamente il governo della Diocesi e della Parrocchia; analoghe disposizioni erano state date, in seguito, anche per i membri della Curia Romana” in **G. CAPRILE**, *Il limite di età per i Cardinali*, in *La Civiltà Cattolica*, a. CXXII, 2893 (1971), p. 69.

In questo *Motu Proprio* Paolo VI spiega così la *ratio* sottesa alla decisione di porre un limite di età per i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana: “Ci è ora sembrato che il bene superiore della Chiesa esiga di considerare il problema dell’età avanzata anche in relazione all’eminente ufficio Cardinalizio, per il quale più volte in passato abbiamo dato prova di speciale sollecitudine. / Si tratta, invero, di un ufficio dai compiti particolarmente gravi e delicati, sia a motivo della singolarissima connessione che lo vincola alla Nostra suprema responsabilità a servizio di tutta la Chiesa, sia a motivo dell’alta responsabilità che rispetto alla Chiesa universale esso comporta nella vacanza della Sede Apostolica” (**PAOLO VI**, *Motu Proprio* “*Ingravescentem Ætatem*”, 21 novembre 1970 (in www.vatican.va)).

⁷⁵ **PAOLO VI**, Concistoro Segreto per la creazione di 30 nuovi Cardinali. Allocuzione del Santo Padre durante il Concistoro Segreto, 5 marzo 1963 (in www.vatican.va).

⁷⁶ **PAOLO VI**, Concistoro Segreto per la creazione di 30 nuovi Cardinali, cit.

⁷⁷ **PAOLO VI**, Concistoro Segreto per la creazione di 30 nuovi Cardinali, cit.



Tale limite è recepito dall'art. 33 della Costituzione Apostolica "*Universi Dominici Gregis*"⁷⁸, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1996, quindi successivamente all'entrata in vigore dell'attuale Codice di Diritto Canonico. L'art. 33 della Costituzione "*Universi Dominici Gregis*" - stabilisce testualmente che "*il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi*", non cancella, tuttavia, la libera facoltà del Romano Pontefice di derogare *de facto* questa previsione, nominando Cardinali aventi diritto di voto attivo in numero superiore a centoventi, nonostante Paolo VI avesse auspicato che "*questa norma, ben ponderata, abbia valore diuturno e che la vogliano tenere in vigore anche i nostri Successori*"⁷⁹.

7 - Conclusione: la persistente centralità del *Senatus Papae* a seguito dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi

La centralità dell'istituto cardinalizio, e quindi anche del Sacro Collegio, viene, dopo secoli, messa in discussione da taluni a seguito dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi⁸⁰. Una parte, certamente non minoritaria, della dottrina canonista individua in questo nuovo organismo episcopale la concretizzazione dei principi emersi in seno al Concilio ecumenico Vaticano II ritenendo, a torto, che l'antico *Senatus Papae* sia, *de facto*, sostituito dal Sinodo dei Vescovi.

Tale interpretazione, tuttavia, risulta errata. Sia il Sinodo dei Vescovi, che il Collegio dei Cardinali, svolgono una funzione consultiva nei confronti del Romano Pontefice. Tra questi due organi non si verifica un conflitto nell'esercizio del compito di coadiuvare il Sommo Pontefice in quanto,

*"si è andata chiaramente delineando (...) una ripartizione di competenza tra i due organi: il primo si occupa di tematiche di ampio respiro che interessano in linea generale la vita della Chiesa; il secondo di problemi di carattere pratico od organizzativo, più direttamente attinenti al governo della chiesa universale"*⁸¹.

⁷⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis"*, de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, 22 febbraio 1996 (in www.vatican.va).

⁷⁹ PAOLO VI, *Concistoro Segreto per la creazione di 30 nuovi Cardinali. Allocuzione del Santo Padre durante il Concistoro Segreto*, 5 marzo 1963 (in www.vatican.va).

⁸⁰ Cfr. PAOLO VI, *Lettera Apostolica Motu Proprio "Apostolica Sollicitudo"*, istituzione del sinodo dei Vescovi per la Chiesa universale, 15 settembre 1965 (in www.vatican.va).

⁸¹ Cfr. PAOLO VI, *Lettera Apostolica Motu Proprio "Apostolica Sollicitudo"*; per quanto attiene ai compiti attribuiti al nuovo organismo, nella Parte II del *Motu Proprio*



L'istituzione da parte del Beato Paolo VI del Sinodo dei Vescovi, potrebbe erroneamente indurre a ritenere che sia volontà del Pontefice ridurre il peso e l'influenza del Sacro Collegio nella funzione di aiuto nel governo della Chiesa universale.

Il rischio di una tale interpretazione è certamente avvertito dal Pontefice medesimo che si premura di evidenziare il proprio intento di "confermare l'autorità del Collegio Cardinalizio ed intensificare l'attività collegiale di consulenza e di assistenza al Pontefice"⁸². Nell'Allocuzione concistoriale del 28 giugno 1967, il Beato Paolo VI spiega infatti che

"il Cardinalato è un «nuovo vincolo» che lega (...) ancora di più alla Chiesa ed al Pontefice, e poi che la creazione del Sinodo avrebbe determinato l'esistenza di opinioni «erronee»" poiché "invece di restringere le funzioni e le preminenze dei Cardinali, si vuole rinforzarle ed aumentarle"⁸³.

Nell'Allocuzione tenuta il 30 aprile 1969 nel Concistoro convocato per la creazione di trentacinque nuovi Cardinali, il Pontefice, sottolineando come mai nella storia della Chiesa i membri del Sacro

si afferma che "al Sinodo dei Vescovi spetti per sua natura il compito di dare informazioni e consigli" (PAOLO VI, Lettera Apostolica Motu Proprio "Apostolica Sollicitudo").

Primariamente tale organo è quindi investito di una funzione consultiva ("dare informazioni e consigli"), simile a quella prevista dal can. 230 *Codex Iuris Canonici* del 1917, il quale stabilisce che i Cardinali, in quanto membri del *Senatus pontificio*, debbano assistere il Romano Pontefice come consiglieri particolari e adiutori ("*praecipui consiliarii et adiutores assistunt*"). Lo stesso verbo "assistere" viene poi ripreso dal CIC del 1983, che al can. 349 stabilisce che "i Cardinali assistono" il Papa sia collegialmente che singolarmente.

Guardando inoltre ai "fini generali" elencati al n. 1 dell'atto pontificio in questione, se appare naturale per un tale organismo l'obiettivo di "favorire una stretta unione e collaborazione fra il Sommo Pontefice ed i Vescovi di tutto il mondo", previsto nella lett. a), la disposizione contenuta nella lett. b) "procurare una informazione diretta ed esatta circa i problemi e le situazioni che riguardano la vita interna della Chiesa e l'azione che essa deve condurre nel mondo attuale" sembrerebbe invece inserirsi in quella sovrapposizione tra funzioni rilevata da coloro i quali ritengono che "la funzione consultiva assegnata, nel suo complesso, al Collegio Cardinalizio sembra aver subito un certo ridimensionamento in concomitanza con la forte rivalutazione dell'episcopato avutasi con il Concilio Vaticano II e, soprattutto, in seguito all'istituzione del Sinodo dei Vescovi" (P. MONETA, *Introduzione al Diritto Canonico*, cit., p. 150).

Rispetto all'emergere di questo conflitto di compiti, il Moneta ha però fornito una chiave di lettura diretta a evidenziare che "tra essi [Sinodo e Collegio dei Cardinali] non vi può essere contrasto o contrapposizione, perché oggi i Cardinali (...) sono tutti Vescovi, e, come tali, fanno tutti necessariamente parte del Collegio Episcopale" (P. MONETA, *Introduzione al Diritto Canonico*, cit., p. 150).

⁸² A. SAMMASSIMO, *Cardinalato e collegialità. Codificazioni del XX secolo*, EDUCatt Università cattolica, Milano, 2012, p. 100.

⁸³ A. SAMMASSIMO, *Cardinalato e collegialità*, cit.



Collegio avessero raggiunto un numero di componenti così elevato⁸⁴, afferma che tale circostanza non debba interpretarsi come mera “inflazione quantitativa”, ma come chiara manifestazione dei “valori di accresciuta universalità, di maggiore rappresentatività, e di possibile e necessaria migliore funzionalità del Collegio Cardinalizio”. Paolo VI aggiunge poi che “con la vostra creazione a Cardinali (...) abbiamo precisamente voluto confermare ed accrescere l’importanza del Sacro Collegio”, manifestando esplicitamente il desiderio di operare un miglioramento, e non un ridimensionamento, del Collegio Cardinalizio motivato dalla constatazione che tale organismo, ben lungi dall’essere estraneo al contesto della vita ecclesiale, svolge “una funzione di primario rilievo in quanto «*Senatus Romani Pontificis*» (can. 230 CIC), ed in quanto investito di altissima responsabilità nella vacanza della Sede Apostolica”⁸⁵.

A coloro i quali sostengono che il Sinodo dei Vescovi abbia soppiantato il Collegio dei Cardinali, il Pontefice risponde indirettamente chiarendo che “questa vostra funzione [di *Senatus Romani Pontificis*] non sostituisce il «*Synodus Episcoporum*»; così come questo, dal canto suo, non sostituisce il Collegio Cardinalizio”.

Questi, chiarisce il Pontefice, “sono due organismi che divengono complementari” per una duplice ragione: la prima incentrata sulla disposizione giovannea in virtù della quale “tutti i Cardinali sono rivestiti del carattere vescovile”, la seconda, invece, relativa alla previsione per la quale “tra i membri del Sinodo figurano molti Cardinali”.

Proprio in ragione di questa complementarietà, il Beato Paolo VI ricorda in quali ambiti debba operare come organo consultivo del Romano Pontefice il Sinodo dei Vescovi e in quali invece sia richiesta la collaborazione del Sacro Collegio. Mentre il Sinodo

“svolge una funzione consultiva circa i grandi orientamenti dell’azione della Chiesa” poiché in esso “i rappresentanti qualificati dell’Episcopato dei vari Paesi del mondo (...) aiutano il Sommo Pontefice nello studio e nella conoscenza esatta delle questioni generali, interessanti tutta la Chiesa”, in quanto tale organismo “riflette più direttamente la collegialità episcopale intorno al Successore di Pietro”, il Collegio Cardinalizio, invece, “sottolinea la (...) prerogativa del Vicario di Cristo (...) ed assicura al Sommo Pontefice – essendo i Cardinali o

⁸⁴ Cfr. “Basti allora sottolineare il vostro stesso numero, certamente non piccolo, e mai fino ad oggi raggiunto da nessun Concistoro nella plurisecolare storia ecclesiastica, nonché la conseguente elevazione a 134, pure senza precedenti, dei membri del Sacro Collegio”, in **PAOLO VI**, Discorso per l’assegnazione dei Titoli e delle Diaconie ai nuovi Cardinali, 30 aprile 1969 (in www.vatican.va).

⁸⁵ **PAOLO VI**, Discorso per l’assegnazione dei Titoli e delle Diaconie ai nuovi Cardinali cit.



preposti ai Dicasteri della Sua Curia o membri degli stessi – un'assistenza quotidiana o comunque più assidua”.

Per sottolineare tuttavia come non si intenda porre limitazione alcuna al potere del Pontefice di appellarsi liberamente al proprio Senato, si prevede una “clausola generale” in forza della quale si ammette che il Collegio Cardinalizio venga “*utilizzato dal Papa in funzioni che con quella del Sinodo presentano coincidenze, «ratione materiae», ed analogie*”, previsione che realizza “*un sistema del tutto peculiare, senza adeguati riscontri negli ordinamenti civili*” incentrato su “*relazioni delicate*” e un altrettanto “*delicato equilibrio*”.

Tale pensiero, espresso in più occasioni dal Beato Paolo VI, viene fatto proprio da San Giovanni Paolo II nel Concistoro Ordinario pubblico del 26 novembre 1994. L’istituzione del Sinodo, spiega il Pontefice promulgatore del Codice di diritto Canonico del 1983, lungi dal creare un contrasto con l’opera di assistenza svolta dal Sacro Collegio, costituisce, invece, una manifestazione centrale dello “*sviluppo della «sinodalità» nella Chiesa, in cui si rispecchia visibilmente la collegialità dell’intero episcopato e che procede di pari passo con la tradizione dei Concistori ordinari e straordinari*”⁸⁶.

⁸⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Omelia pronunciata nel Concistoro per la creazione di 30 nuovi Cardinali*, 26 novembre 1994 (in www.vatican.va); cfr. anche *La Documentation Catholique*, 2107 (1995) p. 23 ss.